

APPROFONDIMENTO CIVILE

Sul diritto del coniuge divorziato a ricevere quota del TFR (Trib. Taranto n. 495/2024)

Data pubblicazione:	30/08/2024
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

Contenuto

Quando l'ex consorte divorziato ha diritto ad una quota del Tfr percepito dall'altro coniuge? Se i criteri sono ben fissati dalla legge, una sentenza del Tribunale di Taranto permette l'analisi di un caso particolare.

Nella fattispecie, una donna - rappresentata e difesa dalle Avvocatesse Carmen Calculli e Antonia Maria Fadda - rivendicava all'ex marito una quota del Tfr, da quest'ultimo ricevuto, a seguito di dimissioni, prima della fine naturale del rapporto lavorativo (pubblico).

LA DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE SUL DIVORZIO

La materia è disciplinata **dall'art. 12-bis primo comma** della L. 898/1970, che tanto prevede: "*Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza*".

In sintesi questi i presupposti affinché l'ex coniuge possa avere diritto ad una quota del Tfr:

- sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti del matrimonio;

- il coniuge richiedente il Tfr deve essere già titolare dell'assegno divorzile e non deve aver contratto un nuovo matrimonio[1].

Il **secondo comma dello stesso articolo stabilisce che** la quota spettante al coniuge divorziato è pari al **quaranta per cento del TFR totale riferito al periodo in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.**

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TARANTO

Nel caso di specie, l'ex marito - *forse per eludere il diritto della ex moglie* - non solo si era dimesso e aveva richiesto il proprio Tfr prima del tempo, ma lo aveva ceduto, integralmente, ad una società finanziaria, ottenendo immediatamente l'intero importo (che, viceversa, gli sarebbe stato corrisposto in tre rate annuali).

Il Tribunale di Taranto[2] ha riconosciuto, sussistendone i requisiti di legge, il diritto all'ex moglie a ricevere una quota del Tfr (in realtà, Tfs, trattandosi di dipendente pubblico).

NOTE

[1] In realtà, anche l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto (non una mera relazione sentimentale), giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa (Cass. SS. UU. n. 32198/2021).

[2] Collegio così composto: dott. Marcello MAGGI, Presidente relatore - dott.ssa Patrizia NIGRI e dott.ssa Enrica DI TURSI

Avv. Laura Buzzerio Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico "Il periscopio del diritto".